

La Previdenza Complementare nella Legge di Stabilità

di Nicola C. Salerno (nicola.salerno@tin.it / Reforming.it)

La Legge di Stabilità, al momento al vaglio parlamentare, tocca in pochi ma significativi punti la previdenza complementare.

Tfr in busta paga - Tra il 1° Gennaio 2015 e il 30 Giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno sei mesi di anzianità maturati presso lo stesso datore possono chiedere che le quote maturande del Tfr vengano corrisposte in busta paga. L'opzione può riguardare anche gli accantonamenti che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. Sugli accantonamenti Tfr riconosciuti in busta paga si applica la normale imposizione Ire (aliquota marginale). Sono previsti meccanismi compensativi per le imprese che perdono la disponibilità di liquidità a basso costo. In particolare, sono estese al caso di accantonamenti Tfr girati in busta paga le misure già previste dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 252-2005 per gli accantonamenti dedicati a forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria Inps. Questa facilitazione copre tutte le imprese. Quelle con meno di 50 addetti hanno una seconda opzione: possono, per evitare di rimanere a corto di liquidità, chiedere un finanziamento bancario assistito da una doppia garanzia, quella del Fondo di Garanzia *ad hoc* da istituirsi presso l'Inps, e quella dello Stato con natura di ultima istanza. Il Fondo di Garanzia Inps è alimentato anche dai contributi dei datori di lavoro con meno di 50 addetti (nella misura dello 0,2% della retribuzione del lavoratore, moltiplicato per la percentuale dell'accantonamento Tfr girata in busta paga). Tutta l'operazione viene presentata come sperimentale, con dettagli tecnici che perverranno, entro un mese dall'entrata in vigore, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Fiscalità della previdenza complementare - L'aliquota di imposizione sul risultato annuale di gestione delle forme pensionistiche complementari aumenta dall'11% al 20%. Per il solo 2014 l'aliquota era già stata aumentata di mezzo punto percentuale all'11,5%. Si tratta di un quasi raddoppio. È previsto un meccanismo di correzione per evitare che l'aumento incida anche su posizioni già definite e riscattate nel corso del 2014. Un altro meccanismo di correzione garantisce che l'aumento dell'aliquota non si abbatta sui rendimenti dei titoli di Stato, che continuano a esser soggetti al 12,5% a titolo sostitutivo. L'aliquota di imposta che grava sulle rivalutazioni del Tfr aumenta dall'11 al 17%.

La previdenza complementare non passa certo indenne l'appuntamento con la Legge di Stabilità. È vero che si può opporre una valida scusante a interventi così bruschi in un comparto dove certezza e costanza delle regole sono salienti: le condizioni di difficoltà straordinaria dell'economia, che obbligano a interventi di second o third best. Nei limiti posti dalla gravità del momento, quasi impossibile immaginare scelte di *policy* che non portino dei controeffetti.

Però forse sulla previdenza complementare il Governo si è fatto prendere un po' la mano. Tante contraddizioni e forse poca considerazione per alternative con cui si potevano perseguire i medesimi scopi. Gli scopi che si leggono dietro gli interventi sopra sinteticamente descritti sono due: sostenere il reddito disponibile delle famiglie, sperando si trasformi in domanda aggregata; sostenere nel contempo anche le entrate erariali. Due finalità in diretto conflitto tra loro quando le si persegua, come in questo caso, agendo sui redditi delle stesse famiglie. Il conflitto è risolto spostando le risorse nel tempo, anticipando a oggi risorse che le famiglie (i percettori di redditi da lavoro) stanno preparando per il futuro, e destinandole in parte al sostegno del reddito disponibile e in parte a gettito.

Le contraddizioni più evidenti:

- In un Paese come l'Italia, in cui la previdenza integrativa stenta a decollare, il cambiamento peggiorativo dell'imposizione sui rendimenti rischia di vanificare gli sforzi e i passi avanti compiuti negli ultimi quindici-venti anni;
- I "contratti previdenziali" hanno per definizione natura incompleta, poiché trovano esecuzione nel medio-lungo periodo. Cambiamenti drastici minano la credibilità tra le parti e scoraggiano l'adesione. Si sta adesso lanciando il segnale che, in caso di fasi cicliche gravi e prolungate, le clausole dei contratti della previdenza integrativa possono subire cambiamenti radicali;
- Da anni ormai le *best practice* dell'Ocse e del Fmi suggeriscono che la fiscalità della previdenza complementare si avvicini il più possibile al modello EET, con esenzione dei contributi, assenza di imposizione sui rendimenti e poi imposizione sui benefici dal momento del pensionamento. Innalzare al 20% l'aliquota sui rendimenti allontana l'Italia dalla *best practice*;
- L'inasprimento della fiscalità sulla previdenza complementare è tanto più insidioso perché contestualmente si permette il passaggio del Tfr in busta paga e si innalza l'aliquota di imposta sulle rivalutazioni del Tfr al 17% (+ 6 p.p.);
- Questa combinazione mira a creare un incentivo per il lavoratore a chiedere il versamento in busta paga, nonostante qui lo attenda la normale imposizione Ire;
- Se questo incentivo funziona (e il Governo sta scommettendo in questo senso, sennò non si spiegherebbe la *ratio* dell'intervento) verrebbe meno la fonte di principale di finanziamento della previdenza complementare, sia nei nuovi accantonamenti Tfr di cui non è stata ancora decisa la destinazione sia, soprattutto, negli accantonamenti che sono già stati programmati per la previdenza complementare e che adesso possono essere deviati in busta paga;
- Dopo anni in cui gli esperti hanno sottolineato la contraddizione di riforme che aumentavano il favore fiscale della previdenza complementare ma contestualmente anche quello per il tradizionale Tfr (una "rincorsa" da cui non traspariva una linea di *policy* chiara), adesso questa contraddizione sembra riproporsi all'incontrario: per indurre a optare per la busta paga, aumentano a catena l'aliquota del tradizionale Tfr e l'aliquota sul risultato degli strumenti di previdenza complementare;

- Dopo anni in cui si è tentato di far percolare, nella società e soprattutto nella mentalità delle generazioni giovani, i rischi della miopia e i vantaggi dell’adesione rapida e costante agli strumenti di previdenza complementare, adesso si sta lanciando un segnale quasi diametralmente opposto: meglio l’integrazione in busta paga, anche se sconta l’aliquota marginale Ire, rispetto all’investimento previdenziale. Tra l’altro si deve sperare che il lavoratore non sconti troppo la futura riduzione delle pensioni, e trasformi in spesa il maggior reddito oggi disponibile invece che risparmiarlo in altro modo;
- Forse era proprio questo, invece, il momento per offrire un esempio emblematico, lanciando messaggi rassicuranti e convincenti sull’utilità di non “stravolgere” i programmi previdenziali, sulla capacità di oculate gestioni professionali di superare i momenti di crisi e, anzi, di mettere a frutto la risalita dei corsi nella fase di uscita dalla crisi e di mantenere alta la capacità di accumulazione su orizzonti lunghi;
- V’è anche da dire che, benché ne sia chiara la ragione, escludere i rendimenti dei titoli di Stato dall’inasprimento dell’aliquota può stimolare un *revival* di affezione per le obbligazioni pubbliche che, al pari dell’eccesso di intermediazione bancaria, è stato, e in parte ancora è, una delle criticità da superare nel mercato finanziario italiano e in particolare nel mercato degli investimenti previdenziali;
- Di criticità se ne intravedono altre tre: la “segmentazione” dei lavoratori, l’esenzione dal pagamento di contributi sociali per l’accantonamento che finisce in busta paga, e il “dopo”, ovvero quello che accadrà dal 1° Luglio 2018;
- L’opzione “busta paga” è consentita solo ai lavoratori dipendenti privati. Sono evidenti le motivazioni di tale scelta, perché il Tfs/Tfr nel pubblico impiego è accantonato solo in maniera virtuale, come posta di bilancio, e non esistono risorse vere e fresche da movimentare. Tuttavia, dopo anni di sforzi nell’equiparazione delle regole pensionistiche del privato e del pubblico, e mentre ci si sta impegnando a creare maggior omogeneità anche sul fronte delle regole del lavoro, introdurre questa segmentazione veicola delle contraddizioni, esposte anche a possibili strumentalizzazioni;
- Per quasi quattro anni, gli accantonamenti Tfr girati in busta paga (grossomodo equivalenti a una retribuzione mensile all’anno) non contribuiranno alla formazione né della pensione del pilastro privato né del primo pilastro pubblico. Sono infatti esentati da contribuzione sociale e, nel testo di legge, nulla si rinviene circa una loro diversa copertura. Perdere quattro anni di accumulazione, ancorché solo su una quota della retribuzione, è destinato a riverberarsi direttamente sui benefici pensionistici futuri e sul tasso di sostituzione atteso. Proprio mentre si tenta di convincere i giovani ad un’adesione rapida alla previdenza complementare, perché i primi anni di contribuzione “pesano” di più in capitalizzazione composta, si sta lanciando il messaggio che la continuità dell’investimento è meno essenziale di quanto si è sinora predicato;
- E infine il dubbio su che cosa accadrà dopo questa fase di sperimentazione (*verbatim*) che si chiuderà a fine Giugno 2018. Il lavoratore che in precedenza versava a uno strumento di previdenza complementare vedrà automaticamente reindirizzati lì i suoi accantonamenti? Ci sarà una ulteriore possibilità di scelta? E, soprattutto, che cosa avverrà per coloro, presumibilmente giovani e presumibilmente presso imprese con meno di 50 addetti, che, senza aver precedentemente aderito ad alcuno strumento di previdenza, son passati dal tradizionale Tfr alla busta paga? Altra cosa molto importante: che cosa accadrà delle aliquote? L’imposizione sul maturato della gestione previdenziale resterà così elevata? Nulla è detto nella Legge di Stabilità, e si tratta di una *alea* troppo ampia, troppo discrezionale per illudersi che non possa danneggiare il

prosieguo riforma della previdenza, che ha nel multipillar e nella credibilità delle sue regole un crocevia fondamentale.

Troppi dubbi e troppi aspetti critici, gli stessi che nelle precedenti *Note Reforming* sconsigliavano di procedere con il Tfr in busta paga e con inasprimenti del trattamento fiscale della previdenza complementare. Si veda, per esempio, *“Il Tfr in busta paga?”* in data (8 Ottobre 2014).

Però per poter sostenere questa tesi è necessario e doveroso, in questo frangente, avere delle soluzioni alternative praticabili. Come si diceva in apertura, è sin troppo facile, in questo momento, cogliere i lati negativi e rischiosi delle manovre finanziarie. Dire semplicemente che la previdenza complementare non andava toccata sarebbe intellettualmente poco onesto. Non ci sono scelte facili o leve di azione scevre da possibili controeffetti. Rimanendo nell'alveo della previdenza complementare sarebbero stati possibili interventi meno distorsivi, meno compromettenti il percorso di sviluppo futuro del multipilastro?

Possibili interventi alternativi sulla previdenza complementare:

Un concorso della previdenza complementare alla manovra contenuta della Legge di Stabilità, se ritenuto non evitabile, avrebbe potuto prevedere altri interventi con un impatto probabilmente meno distorsivo sul percorso futuro del multipillar e rispondenti a una logica di sistema:

- 1) *Dalla deducibilità alla detraibilità dei contributi* - Oltre allo schema impositivo EET, l'altra *best practice* suggerita da Ocse/Fmi riguarda la tipologia degli incentivi fiscali per i contributi del lavoratore e del datore di lavoro (ulteriori rispetto al Tfr): meglio la detraibilità dall'imposta dovuta a titolo Ire alla deducibilità dall'imponibile Ire. La deducibilità comporta che il favore fiscale cresca al crescere del reddito, commisurandosi all'aliquota marginale Ire. La detraibilità, di contro, favorisce maggiormente i redditi medio-bassi, rimanendo anche coerente con il principio costituzionale della progressività dell'imposizione (di cui l'agevolazione fiscale è lo speculare). Grazie a questa sua proprietà, la detraibilità è indicata per stimolare l'adesione e la partecipazione della più ampia platea dei lavoratori dipendenti a reddito medio-basso, gli stessi soggetti che dell'integrazione al primo pilastro hanno maggiormente bisogno per costruire assegni pensionistici di importo sufficiente. Se ci si fosse mossi in questa direzione, il passaggio da deducibilità a detraibilità poteva esser disegnato in modo tale da ridurre la *tax expenditure* annuale e focalizzarla meglio sui redditi medio-bassi. In un momento così difficile per le famiglie e i giovani, sarebbe stato più facile spiegare la logica dell'intervento e creare consenso. Si sarebbe trattato di un intervento utile ai fini congiunturali per la finanza pubblica, ma anche di natura strutturale e mantenibile nel tempo;
- 2) *Distinzione della fiscalità tra strumenti collettivi e individuali* - Sempre al fine di contenere la *tax expenditure*, altra possibilità era (è) quella di differenziare il trattamento fiscale tra strumenti previdenziali a carattere collettivo (fondi chiusi e aperti) e strumenti individuali (le polizze assicurative a finalità previdenziale). Questi ultimi, inglobando delle componenti in più di servizio *ad personam* (i contratti sono per molti aspetti ritagliabili sulle esigenze del singolo), hanno una appetibilità meno legata alla dimensione delle agevolazioni fiscali. I primi, invece, con una struttura

standardizzata e dei costi di esercizio relativamente più contenuti, sono adatti a rivolgersi alle platee più ampie dei redditi medio-bassi, per le quali il problema dell'adeguatezza delle pensioni si porrà in termini più acuti nei prossimi anni. In combinazione con il passaggio a schemi di detraibilità (punto 1)), questa seconda proposta permetterebbe razionalizzazioni e risparmi di *tax expenditure*. Tra l'altro, dietro la distinzione tra strumenti collettivi e individuali non si deve temere nessun favore per categorie di operatori di mercato a scapito di altre o per categorie di aderenti a scapito di altre. Le compagnie assicurative sono tra i soggetti che possono promuovere e anche gestire strumenti collettivi come i fondi pensione aperti; parallelamente, chiunque, senza distinguo di tipologia professionale o contrattuale, settore di appartenenza, etc., può aderire a un fondo pensione aperto. Come già per il punto 1), anche di questo punto 2) si può dire che sarebbe intervento utile ai fini congiunturali per la finanza pubblica, ma anche di natura strutturale e vantaggioso da mantenere nel tempo;

- 3) *Limitazioni temporanee alle agevolazioni contributive* - Da ultimo, si potrebbe lavorare a una clausola di salvaguardia che, ben disegnata e utilizzata *cum granu salis*, potrebbe lasciare un po' di elasticità di intervento sulla previdenza complementare in caso di necessità anticicliche (su archi di 30-40 anni può capitare, purché non se ne abusi), ma escludendo in maniera assoluta modifiche delle caratteristiche fondamentali della struttura e della fiscalità. In particolare, si potrebbe prevedere che, per periodi limitati (da uno a un massimo di tre anni), le agevolazioni fiscali nella fase di contribuzione possano esser ridotte per contenere la *tax expenditure*. Se si partisse da uno schema a detrazione dall'imposta (precedente punto 1)), che come si è visto ha delle proprietà virtuose in termini distributivi, allora la soluzione potrebbe essere anche un taglio lineare delle agevolazioni, di una percentuale che può esser discussa e valutata di volta in volta ma che deve rispondere ai criteri dell'eccezionalità dell'evento e della moderazione. Se si muovesse in questa direzione, la previdenza complementare sarebbe tutelata da interventi pervasivi e arbitrari, e si saprebbe sin dall'inizio che in caso di necessità un sacrificio potrebbe esser richiesto solo nella fase di contribuzione e solo pro-tempore e secondo un predefinito meccanismo. Qualcosa del genere si può approntare anche adesso.

Probabilmente non sono queste le uniche tre alternative ipotizzabili. Sono tre esempi di interventi che, riducendo la *tax expenditure*, concorrerebbero a creare disponibilità nel bilancio pubblico poi utilizzabili come meglio si ritiene per affrontare la congiuntura. Il vantaggio, rispetto a quanto attualmente previsto nella Legge di Stabilità, è che esse permetterebbero di evitare o almeno attutire gli effetti negativi sulla previdenza complementare elencati in precedenza. Inoltre, le tre proposte, adottate assieme, corrisponderebbero a un perfezionamento delle regole della previdenza complementare da mantenere in futuro. Ci sarebbe una logica, una visione, una attenzione esplicita agli aspetti equitativi in un momento in cui famiglie e giovani ne hanno bisogno. Adesso, con tutte le attenuanti della difficoltà del momento e dei tanti fronti critici, l'intervento sul Tfr e quello sulla fiscalità della previdenza complementare appaiono difettosi sia nella logica che nella visione. L'augurio è che il passaggio parlamentare possa portare modifiche migliorative.

Ncs

Art. 6
(T.F.R. in busta paga)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
"756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti dal decreto di cui al comma 8, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente.";
 - b) al comma 756, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis".
2. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e non si applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 10, commi 1 e 3. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
5. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 5, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 7, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 5 per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato ed alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4 ultimo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.
8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo V
Contrasto all'evasione e misure aggiuntive

Art. 44
(Contrasto all'evasione e altre misure)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole "11 per cento" sono sostituite con le parole "20 per cento".
2. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dal citato articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal comma 1.
3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole "11 per cento" sono sostituite con le parole "17 per cento".
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota di cui al comma 1 e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 2, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
6. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole: "1 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
 - b) al secondo periodo, le parole "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015";
 - c) al terzo periodo, le parole "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 17, sesto comma:
 - 1) nella lettera a), dopo le parole "a) alle prestazioni di servizi", sono inserite le seguenti: ", diversi da quelli di cui alla lettera a-ter),";

Art. 6 T.F.R. in busta paga

Il **comma 1** è diretto a prevedere, in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile. La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il **comma 2** prevede che la parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per usufruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (c.d. "80 euro").

Il **comma 3** prevede l'applicazione, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 5, il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS. Le medesime misure compensative vengono riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.

Il **comma 4** prevede, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 5, che non si applichino le deduzioni previste dal comma 1 e le misure compensative previste al comma 3 con esclusione di quella di cui all'articolo 10, comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Inoltre, per i medesimi datori di lavoro, si prevede l'obbligo di versare al fondo di cui al successivo comma 7 un contributo pari allo 0,2 per cento della retribuzione, in proporzione alle quote di TFR destinate a parte integrativa della retribuzione.

Il **comma 5** prevede, per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota che i lavoratori intendono percepire in busta paga, la possibilità di accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza, nonché dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

Il **comma 6** contiene le disposizioni relative al procedimento da attivare da parte dei datori di lavoro che intendono accedere ai finanziamenti di cui al comma 5. A tal fine, l'INPS rilascia ai datori di lavoro che richiedono l'accesso al finanziamento una certificazione del trattamento di fine rapporto maturato da ciascun lavoratore, sulla cui base i datori di lavoro richiedono il finanziamento a una delle banche o intermediari finanziari aderenti all'apposito accordo-quadro. Ai relativi finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile (1,5 per cento annuo in aggiunta al 75 per cento dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente).

Il **comma 7** prevede l'istituzione presso l'INPS di un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed alimentato dal gettito del contributo dello 0,2 per cento di cui al precedente comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Il **comma 8** prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni relative al regime sperimentale, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza, siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Art. 44 Contrasto all'evasione e altre misure

I **commi da 1 a 5** mirano innanzitutto ad aumentare il livello di imposizione previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli - così come avviene nei casi di investimento in fondi comuni di investimento e strumenti assicurativi - relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50 per cento) sui proventi dei titoli medesimi.

L'aumento dell'aliquota al 20 per cento esplica i suoi effetti già a partire dalla liquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta sul risultato maturato nel periodo d'imposta 2014.

Per evitare che l'incremento di tassazione incida su posizioni già definite, ossia sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (assoggettate alla minore aliquota pro tempore vigente), ed evitare che la maggiore aliquota successivamente introdotta gravi di fatto sugli altri iscritti, si è reso necessario prevedere un meccanismo di rettifica finalizzato a perequare l'imposta dovuta.

In particolare, la base imponibile sarà determinata secondo le regole a regime, compresa quella relativa all'aliquota; tuttavia, mediante la riduzione della base imponibile stessa, nella misura pari al 48 per cento dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno, si determina una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale (8,5 per cento) tra la nuova e la vecchia aliquota, confermando la tassazione all'11,5 per cento vigente al momento della erogazione.

Infatti, riducendo la base imponibile dell'imposta calcolata al 20 per cento di un importo pari al 48 per cento del rendimento, al netto di un'imposta dell'11,5 per cento, l'imposta dovuta è pari a quella accantonata al momento della liquidazione della prestazione.

La norma provvede, infine, ad armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari.